



---

## ***REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE***

---

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19.7.2013  
Esecutiva il 22.11.2013**

**Modificato con deliberazione di Consiglio comunale:  
n. 42 in data 11/11/2015**

---

*Pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune dal 28.10.2013 al 12.11.2013  
Ripubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 14.11.2013 al 29.11.2013  
Efficace il 30.11.2013*

---

## Sommario

GLOSSARIO .....	5
<b>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>8</b>
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI .....	8
Art. 1 - Oggetto.....	8
Art. 2 - Competenze.....	8
Art. 3 - Responsabilità.....	8
Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico.....	8
CAPO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI .....	9
Art. 5 - Deposito di osservazione ed obitorio.....	9
CAPO III FERETRI .....	9
Art. 6 - Deposizione della salma nella bara .....	9
Art. 7 - Casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti .....	10
Art. 8 - Piastrina di riconoscimento .....	10
CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI.....	11
Art. 9 - Modalità del trasporto e percorso .....	11
Art. 10 - Norme generali per i trasporti.....	11
Art. 11 - Riti religiosi .....	12
Art. 12 - Funerali civili.....	12
Art. 13 - Trasporto di salma.....	12
Art. 14 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività.....	12
Art. 15 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione .....	13
Art. 16 - Trasporti all'estero o dall'estero .....	13
Art. 17 - Trasporto di ceneri e resti .....	14
<b>TITOLO II CIMITERO.....</b>	<b>15</b>
CAPO I CIMITERO.....	15
Art. 18 - Disposizioni generali Vigilanza.....	15
Art. 19 - Ammissione nel cimitero .....	15
CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE.....	16
Art. 20 - Disposizioni generali.....	16
Art. 21 - Piano cimiteriale.....	16
CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE .....	17
Art. 22 - Inumazione .....	17
Art. 23 - Tumulazione .....	17
Art. 24 - Identificazione delle sepolture .....	18
CAPO IV ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRATSAZIONI .....	18

Art. 25 - Esumazioni ordinarie .....	18
Art. 26 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie .....	19
Art. 27 - Esumazione straordinaria .....	19
Art. 28 - Estumulazioni .....	19
Art. 29 - Pubblicità .....	20
Art. 30 - Persone autorizzate .....	21
Art. 31 - Chiusura del cimitero.....	21
Art. 32 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento .....	21
Art. 33 - Traslazione di feretri.....	21
Art. 34 - Traslazione – Avvicinamento .....	22
Art. 35 - Raccolta delle ossa.....	22
Art. 36 - Oggetti da recuperare .....	22
Art. 37 - Disponibilità dei materiali.....	22
Art. 38 - Rifiuti cimiteriali.....	23
<b>CAPO V CREMAZIONE .....</b>	<b>23</b>
Art. 39 - Crematorio.....	23
Art. 40 - Autorizzazione alla cremazione .....	23
Art. 41 - Celle cinerarie .....	24
Art. 42 - Affidamento dell’urna cineraria ai familiari .....	24
Art. 43 - Dispersione delle ceneri .....	24
Art. 44 - Ossario e cinerario comune.....	25
<b>CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI .....</b>	<b>25</b>
Art. 45 - Orario.....	25
Art. 46 - Disciplina dell’ingresso .....	25
Art. 47 - Divieti speciali.....	25
Art. 48 - Riti funebri .....	26
Art. 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe .....	26
Art. 50 - Fiori e piante ornamentali .....	26
Art. 51 - Materiali ornamentali.....	27
Art. 52 - Lampade votive .....	27
<b>TITOLO III CONCESSIONI .....</b>	<b>28</b>
<b>CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE .....</b>	<b>28</b>
Art. 53 - Sepolture private – Tombe di famiglia .....	28
Art. 54 - Modalità di concessione .....	29
Art. 55 - Durata delle concessioni.....	29
Art. 56 - Manutenzione .....	29

Art. 57 – Cappella cimiteriale per parroci e sacerdoti .....	30
CAPO II REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....	30
Art. 58 - Revoca .....	30
Art. 59 - Decadenza .....	30
Art. 60 Estinzione.....	31
<b>TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....</b>	<b>32</b>
CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI .....	32
Art. 61 - Accesso al cimitero per opere .....	32
Art. 62 - Vigilanza.....	32
Art. 63 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero .....	32
CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI.....	33
Art. 64 - Funzioni - Licenze .....	33
Art. 65 - Divieti.....	34
<b>TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....</b>	<b>35</b>
CAPO I DISPOSIZIONI VARIE.....	35
Art. 66 – Mappa.....	35
Art. 67 - Annotazioni in mappa.....	35
Art. 68 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	35
Art. 69 - Schedario dei defunti.....	36
Art. 70 - Scadenario delle concessioni .....	36
CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI .....	36
Art. 71 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	36
Art. 72 - Cautele.....	36
Art. 73 - Canoni di concessione e tariffe servizi .....	36
Art. 74 - Norma finale e di rinvio .....	36

## GLOSSARIO

**addetto al trasporto funebre**: persona fisica, titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

**animali di affezione**: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;

**attività funebre**: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

**autofunebre**: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;

**avente diritto alla concessione**: persona fisica che per successione legittima o testamentaria, è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;

**autopsia**: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'Autorità Giudiziaria;

**bara o cassa**: cofano destinato a contenere un cadavere;

**cadavere**: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

**cassetta resti ossei**: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

**cassone di avvolgimento in zinco**: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;

**ceneri**: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**cinerario**: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

**cimitero**: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

**cippo**: pilastro, senza capitello e per lo più con iscrizione, eretto come monumento funerario;

**cofano per trasporto salma**: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

**cofano di zinco**: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

**colombaro o loculo o tumulo o forno**: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**concessione di sepoltura cimiteriale**: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal Comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;

**contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi**: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**cremazione:** riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

**crematorio:** struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

**decadenza di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;

**deposito mortuario:** luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

**deposito di osservazione:** luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

**deposito temporaneo:** sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

**dispersione:** versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

**esiti di fenomeni cadaverici trasformativi:** trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;

**estinzione di concessione cimiteriale:** cessazione della concessione alla naturale scadenza;

**estumulazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

**estumulazione ordinaria:** estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

**estumulazione straordinaria:** estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;

**esumazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

**esumazione ordinaria:** esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal Comune;

**esumazione straordinaria:** esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

**feretro:** insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

**fossa:** buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

**gestore di cimitero o crematorio:** soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;

**giardino delle rimembranze:** area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;

**impresa funebre o di onoranze o pompe funebri:** soggetto esercente l'attività funebre;

**inumazione:** sepoltura di feretro in terra;

**medico curante:** medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;

**obitorio:** luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigiuridiche;

**operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre:** persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

**ossa:** prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

**ossario comune:** ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

**revoca di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;

**riscontro diagnostico:** accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

**sala del commiato:** luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;

**salma:** corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

**sostanze biodegradanti:** prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**spazi per il commiato:** luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

**tanatoprassi:** processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

**tomba familiare:** sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;

**traslazione:** operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

**trasporto di cadavere:** trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

**trasporto di salma:** trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

**tumulazione:** sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**urna cineraria:** contenitore di ceneri.

# TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e della Legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 e R.R. 6 febbraio 2007 n. 1, disciplina le attività ed i servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui agli aspetti necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria.

#### **Art. 2 - Competenze**

2. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dall'Autorità Sanitaria Locale.
3. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché per quanto di competenza sanitaria, a mezzo del servizio individuato AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE di seguito denominata ATS.
4. Il Sindaco con proprio decreto nomina il Responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria per la gestione dei servizi cimiteriali, nell'osservanza del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
6. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento spettano al Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7. Concorrono con il Responsabile del servizio di polizia mortuaria all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge.
8. Collabora con il Responsabile del servizio di polizia mortuaria all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, eventualmente, il Responsabile del procedimento da lui incaricato con propria determina.
9. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria per la gestione dei servizi cimiteriali di seguito si intende individuato come responsabile del servizio gestione cimiteriale.

#### **Art. 3 - Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

#### **Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale di polizia mortuaria e nel cimitero:



1. l'orario di apertura e di chiusura del cimitero;
2. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
3. l'elenco delle esumazioni e delle estumulazioni programmate;
4. il tariffario delle concessioni;
5. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

## CAPO II

### OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

#### **Art. 5 - Deposito di osservazione ed obitorio**

1. Il Comune provvede alla realizzazione del deposito di osservazione.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero è dotato ai sensi dell'articolo 64 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal Responsabile del servizio, come previsto dal comma 3 dell'articolo 2, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone non autorizzate.
4. Le salme di persone morte per malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ATS, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
7. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

## CAPO III

### FERETRI

#### **Art. 6 - Deposizione della salma nella bara**

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere deposto nel feretro.
2. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.
3. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, alle condizioni di cui al successivo articolo 22.
4. In ciascuna cassa non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato che, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
5. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
6. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal

Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

7. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio dell'ATS con eventuale supporto tecnico dell'ARPA, provvede alle verifiche necessarie ai sensi della normativa vigente per la tutela del gruppo critico della popolazione e dei lavoratori addetti ai servizi cimiteriali.
8. Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da operatori pubblici e privati, denominate sale del commiato, che possiedono le caratteristiche igienico sanitarie previste per le camere mortuarie dal DPR 14 gennaio 1997.
9. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione secondo le modalità stabilite dal DPR 10 settembre 1990 n. 285 e dall'art. 46 del R.R. n. 6/2004

### **Art. 7 - Casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. Nel caso in cui sia il trasporto, sia la sepoltura, sia la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti dall'allegato 3 al Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per le inumazioni e le cremazioni sono utilizzate soltanto casse di legno.
3. Qualora il feretro provenga da altro Comune per essere inumato, la cassa metallica deve contenere quella di legno o di materiale biodegradabile (Barriera o Mater-Bi) di cui al D.M. 1 febbraio 1997 ed al D.M. 9 luglio 2002. In caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.
4. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura; qualora l'addetto al servizio cimiteriale constati la non perfetta tenuta del feretro deve prontamente avvisare l'ufficio di polizia mortuaria che può chiedere, se del caso, al competente servizio dell'ATS quali misure precauzionali di natura igienico sanitarie debbano essere adottate.

### **Art. 8 - Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

### **Art. 9 - Modalità del trasporto e percorso**

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Sono soggetti ad autorizzazione il trasporto ed il seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche e nati morti.
3. Per il trasporto, la sepoltura in cimitero o la cremazione dei prodotti abortivi, dei feti e dei prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del DPR 285/1990 e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, nonché delle parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, alla cremazione e al seppellimento sono rilasciate dall'ATS competente per territorio.
4. Il trasporto fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza comprende:
  - a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
  - b) il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie;
  - c) la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso;
  - d) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve
5. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

### **Art. 10 - Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 7; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma si deve praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, salvo che sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
3. L'addetto al trasporto di cadavere in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere sia stato adeguatamente confezionato. Per i trasporti all'estero la verifica deve essere effettuata dall'ATS che può disporre l'adozione di particolari misure igienico sanitarie.
4. In caso di destinazione all'impianto di cremazione è consentito l'uso di feretri di legno dolce non verniciato.
5. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
6. Il trasporto è effettuato a mezzo di autofunebre rivestita internamente nel comparto destinato al feretro nettamente separato dal posto guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile ed è attrezzata in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.

### **Art. 11 - Riti religiosi**

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica sia degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o altro luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

### **Art. 12 - Funerali civili**

1. All'interno del cimitero comunale può aver luogo il funerale civile, con svolgimento della commemorazione funebre.
2. Il Comune assicura spazio pubblico allo svolgimento dei funerali civili, nel rispetto di quanto previsto all'art: 68 L.R. n. 20 dicembre 2009 n. 33.

### **Art. 13 - Trasporto di salma**

1. Il trasporto di salma dal luogo del decesso a struttura sanitaria o deposito di osservazione o sala del commiato o abitazione del defunto, ubicati anche in altro comune, per l'espletamento della veglia funebre, deve essere effettuato entro la durata del periodo di osservazione e deve essere eseguito con un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica; il trasporto deve avvenire esclusivamente tramite carro o furgone funebre chiuso in modo da precludere la visione dall'esterno.
2. In caso di morte presso la struttura sanitaria di ricovero socio-sanitaria residenziale il periodo di osservazione è effettuato, di norma, presso la camera mortuaria; a richiesta dei familiari la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione all'abitazione propria o dei familiari.
3. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata o dei familiari, anche via fax o per via telematica, unitamente all'avviso di morte e all'attestazione medica del medico curante o appartenente al Servizio sanitario nazionale, all'ufficio comunale gestione cimiteriale e all'ATS. Tali trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

### **Art. 14 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il competente servizio dell'ATS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il competente servizio dell'ATS prescriverà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'ATS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

### **Art. 15 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del servizio con apposito provvedimento, corredato di autorizzazione al seppellimento, a seguito di domanda degli interessati.
2. In caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi debbano essere tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
5. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'articolo 25 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
7. Le verifiche preventive al trasporto del cadavere sono effettuate dall'addetto al trasporto ai sensi dell'art. 72 della L.R. 33/2009 e dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 1/2007

### **Art. 16 - Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso Regolamento. (1)<sup>1</sup>
2. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui all'art. 36 del R.R. n. 1/2007, sono svolte dal personale sanitario dell'ATS competente del luogo in cui si trova il cadavere.

---

<sup>1</sup> (1) il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente la tabella a) allegata al Decreto stesso individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV capo 1 del D.L. 31 marzo 1998 n. 112, e successive modifiche ed integrazioni. La tabella a) del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto Presidente della Repubblica, 1 settembre 1990, n. 285. Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli artt: 27, 28 e 29 del DPR n. 285/1990 che il D.M. 2 febbraio 1983, n. 284 e S.S.M.M. ed I.I. affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni. La Regione Lombardia con L.R. n. 22/2003, ha individuato il Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione delle salme per il rilascio di dette autorizzazioni.

### **Art. 17 - Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio gestione cimiteriale.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.
5. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione, quest'ultima ai sensi dell'art. 13 del R.R. n. 1/2007.
6. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art 14, comma 6, del R.R. n. 6/2004.

## TITOLO II CIMITERO

### CAPO I CIMITERO

#### **Art. 18 - Disposizioni generali Vigilanza**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del R.R. n. 6/2004 e dell'art. 75 comma 6 punto b) e c) della Legge Regionale 33/2009.
2. La tumulazione in luoghi fuori dal cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA è consentita quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.
3. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale, avvalendosi dell'ATS competente per il territorio per gli aspetti igienico sanitari.
4. Alla manutenzione del cimitero e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero con il supporto degli operai della ditta appaltatrice delle manutenzioni.
6. Competono esclusivamente al Comune le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 19 - Ammissione nel cimitero**

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
  - a) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
  - b) le salme di persone che, ovunque decedute, erano nate nel Comune;
  - c) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano avuto la residenza nel Comune per almeno anni 20;
  - d) le salme di persone decedute accidentalmente nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata di famiglia;
  - f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90;
  - g) ossa, resti mortali e ceneri delle persone sopra indicate.
2. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può, eccezionalmente e compatibilmente con la disponibilità, autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.
3. Se trattasi di feretro esumato od estumulato dal cimitero di un altro Comune per scadenza della concessione o se trattasi di feretro che era inumato o tumulato da 20 anni nel nostro cimitero può essere tumulato solo sotto forma di resti mortali in celle ossario o ceneri in cella cineraria, nel caso non esista sepoltura privata in cui si trovi già collocata salma di un parente, previa autorizzazione del Sindaco, compatibilmente con la disponibilità.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO\_CIMITERIALE

#### **Art. 20 - Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.
2. Compatibilmente con le esigenze dei campi di cui al punto 1, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per la collettività ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e segg. del R.R. n. 6/2004.
3. Il Piano Regolatore cimiteriale stabilisce, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).
4. Nelle more dell'adozione del Piano Cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.
5. Nessun cadavere può essere sepolto nel cimitero senza il permesso rilasciato dal Responsabile del servizio gestione cimiteriale. Tale atto sarà ritirato dal personale addetto al cimitero alla consegna di ogni salma per essere riconsegnato all'ufficio di polizia mortuaria alla fine dell'anno.

#### **Art. 21 - Piano cimiteriale**

1. Il Comune adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è deliberato dal Comune, sentita l'ATS e l'ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), ed è revisionato ogni 10 anni od ogniquale volta si registrino variazioni rilevanti.
3. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.
4. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e del recupero delle tombe abbandonate;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f) della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche;
  - g) della necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri;
  - h) della necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
  - i) delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale nonché i monumenti funerari di pregio per cui prevedere la conservazione o il restauro.
5. Nella redazione del Piano Cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo nel normale periodo di rotazione degli ultimi 10 anni, incrementate del 50%;



- se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.
6. Ai fini della determinazione della superficie di cui al punto 5) non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.
  7. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
    - a) inumazioni individuali;
    - b) tumulazioni individuali (loculi);
    - c) sepolture private (manufatti a sistema di tumulazione o inumazione a posti plurimi );
    - d) celle ossario e celle cinerarie;
    - e) campi di inumazione provvisoria comune;
    - f) ossario comune (c.d. fossa comune la collocazione di resti mineralizzati);
    - g) cinerario comune;
    - h) camera mortuaria (deposito di osservazione);
    - i) locali per il personale di custodia;
    - j) aree per culti acattolici;
    - k) giardino delle rimembranze: area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.
  8. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1 del R.R. n. 1/2007

### CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

#### **Art. 22 - Inumazione**

1. Ogni cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa deve distare almeno 0,50 m. dalla falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri, con fosse aventi requisiti minimi di cui all'art.15 del R.R. n. 6/2004 e la cui utilizzazione deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione, per la durata di 20 anni non rinnovabili decorrenti dal giorno del seppellimento e sono oggetto di concessione onerosa, il cui costo non potrà essere superiore al costo del servizio di sepoltura.
4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
5. Nelle sepolture comuni è vietata l'inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.
6. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare l'autorizzazione previo parere favorevole dell'ATS richiesto ai fini delle cautele igienico sanitarie.

#### **Art. 23 - Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri in loculi, le cassette di resti ossei e le urne cinerarie in celle costruiti dal Comune per conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
4. Nel loculo, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei o urne cinerarie, senza che tale operazione incida sulla scadenza della concessione stipulata comunque per la tumulazione del feretro.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al R.R. n. 1/2007.

#### **Art. 24 - Identificazione delle sepolture**

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, cella ossario, cella cineraria, tombe di famiglia è contraddistinto da un cippo, lapide, monumento o altro supporto costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dall'ufficio e realizzato dall'operatore che esegue il manufatto.
2. L'installazione dei cippi, lapidi, monumenti, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro sono a carico interamente dei richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **CAPO IV**

#### **ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRATSAZIONI**

#### **Art. 25 - Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione rispetta la previsione di 20 anni fissata dall'articolo 22.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte da ottobre ad aprile e sono regolate dal Responsabile del servizio con proprio provvedimento ed eseguite dal personale addetto al cimitero; di tale operazione viene redatto processo verbale.
3. Nel caso di esiti trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico sanitarie, gli stessi sono riposti in contenitori idonei rispetto alla destinazione ai sensi dell'art. 20 del R.R. 1/2007; i resti potranno essere in questo caso:
  - a) essere inumati nel campo di inumazione provvisoria per un minimo di anni 2 sino ad un massimo di anni 5;
  - b) essere avviati, previa richiesta degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
4. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, che consente di aggiungere direttamente sui resti mortali e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive né inquinanti per il suolo o la falda idrica.
5. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
  - a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
  - b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

6. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
7. Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono seguite alla presenza del personale addetto al cimitero; la presenza del personale dell'ATS può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria.
8. I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a celle ossario o loculi già in concessione, previa richiesta degli aventi diritto.
9. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività a meno che l'ATS dichiari che esse possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### **Art. 26 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. È compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del servizio curerà la stesura di un elenco, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria, in esecuzione a quanto prescritto al successivo articolo 29.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è reso noto con comunicazione da pubblicare per 90 giorni all'albo comunale e nella bacheca del cimitero, con indicazione ai famigliari dei defunti delle opzioni di collocazione- destinazione.

#### **Art. 27 - Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Responsabile del servizio per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Prima di procedere alle operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e l'ATS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del personale ATS
6. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando si tratta di cadavere portatore di radioattività a meno che l'ATS dichiari che esse possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
7. Le esumazioni straordinarie sono eseguite dal personale incaricato dal Comune che può richiedere la presenza del personale dell'ATS qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria.

#### **Art. 28 - Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel loculo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio con proprio provvedimento.
4. Annualmente il Responsabile del servizio curerà la stesura di un elenco, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'estumulazione ordinaria, in esecuzione a quanto

prescritto al successivo articolo 29.

5. L'inizio delle operazioni di estumulazione ordinaria è reso noto con comunicazione da pubblicare per 90 giorni all'albo comunale e nella bacheca del cimitero con indicazione ai familiari dei defunti delle opzioni di collocazione-destinazione.
6. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a) su richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni, per trasporto in altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione;
  - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
8. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite alla presenza del personale addetto al cimitero; la presenza del personale dell'ATS può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
9. I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a celle ossario o loculi già in concessione, previa richiesta degli aventi diritto.
10. Allo scadere delle concessioni a tempo determinato se non viene presentata richiesta di rinnovo, laddove sia previsto dal presente regolamento, di successiva collocazione o di destinazione ad impianto crematorio, il feretro o i resti non completamente mineralizzati avranno destinazione come da modalità descritte nei commi seguenti.
11. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato per l'inumazione nel campo indecomposti previa apertura della cassa di zinco, come previsto dalla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.:
  - a) in caso di estumulazione dopo i 20 anni dalla tumulazione il resto mortale deve essere inumato dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione sostituendo le casse originarie con un contenitori di materiale biodegradabile e prevedendo l'eventuale addizione di particolari sostanze biodegradanti, direttamente sui resti mortali e/o nell'immediato intorno del contenitore, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
    - 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
    - 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
  - b) in caso di estumulazione prima di 20 anni dalla tumulazione il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato nel precedente punto a) fatto salvo il periodo di inumazione che è fissato in 10 anni.
12. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
13. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumulazioni od estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività a meno che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

## **Art. 29 - Pubblicità**

1. L'elenco delle concessioni cimiteriali scadute deve essere reso noto mediante pubblicazione di avviso sull'albo comunale e nella bacheca cimiteriale, all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni.

2. L'avviso deve contenere le seguenti informazioni alla cittadinanza:
  - a) il nominativo del defunto;
  - b) l'indicazione della postazione, ossia numero tomba a terra e campo, numero loculo e campata;
  - c) la data scadenza concessione;
  - d) il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione,
  - e) il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi o conservativi, inumazione o avvio a cremazione;
  - f) la facoltà di richiesta per i famigliari del defunto;
  - g) la segnalazione che croci o lapidi, eventualmente presenti sulla sepoltura, se non ritirate dagli aventi titolo prima delle operazioni di estumulazione o esumazione, diverranno proprietà del Comune;
  - h) l'avviso che la fotografia del defunto resterà depositata presso il magazzino-archivio del cimitero.
3. Ove possibile l'ufficio addetto alla gestione del servizio cimiteriale invierà avviso ai parenti del defunto oppure curerà di apporre singoli avvisi ad hoc su ogni singola sepoltura.
4. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi si intende come silenzio-assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

### **Art. 30 - Persone autorizzate**

1. Presenziare alle esumazioni ed estumulazioni è consentito solo ai parenti, all'Autorità Giudiziaria, al personale addetto o assistente per legge all'operazione.

### **Art. 31 - Chiusura del cimitero**

1. Nei giorni in cui sono programmate esumazioni, estumulazioni o traslazioni, il cimitero viene chiuso al pubblico con ordinanza del Sindaco, nella quale dovranno essere inseriti obbligatoriamente oltre alle date anche le fasce orarie.

### **Art. 32 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale a titolo di rimborso spese per l'intervento operativo.
3. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

### **Art. 33 - Traslazione di feretri**

1. La traslazione di feretro da una sepoltura ad un'altra può essere eseguita sia su ordinanza del Sindaco che su richiesta dei parenti, restando comunque sempre subordinata all'autorizzazione del Responsabile del servizio .
2. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, la traslazione può essere effettuata previa idonea sistemazione del feretro in cassone di avvolgimento in zinco, il cui costo è a carico dei famigliari.
3. La traslazione è consentita solo nei seguenti casi:
  - a) espressamente indicati dal successivo articolo 34.
  - b) quando i famigliari hanno avuto in concessione sepolture private in cui il defunto ha diritto di essere sepolto.
4. In caso di traslazione il loculo reso libero rientrerà nella disponibilità del Comune

5. La traslazione laddove comporti esumazione o estumulazione straordinaria è a titolo oneroso secondo il tariffario stabilito dalla Giunta comunale a titolo di rimborso spese per l'intervento operativo. Si intende a titolo oneroso anche la nuova concessione.

#### **Art. 34 - Traslazione – Avvicinamento**

1. E' possibile, al momento dell'assegnazione di un loculo, l'avvicinamento del coniuge, convivente, genitore, figlio, figlia, fratello, sorella defunti, assegnando i loculi con il sistema sinusoidale. E' ammesso un unico trasferimento senza variazioni nella durata della concessione.
2. E' comunque fatta salva la possibilità, in caso vi sia la disponibilità di loculi resisi liberi a seguito di estumulazioni, di tumulare il defunto in uno di tali loculi a libera scelta.

#### **Art. 35 - Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie vengono depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto il collocamento in cassette di zinco da destinare a cella ossario o in alternativa la cremazione dei resti per la collocazione in cella cineraria.
2. E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa o dell'urna cineraria anche in un loculo ove sia tumulata un'altra salma.
3. Sulla cassetta o urna dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.
4. Il costo delle cassette destinate a contenere i resti mortali è a carico del Comune.

#### **Art. 36 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni vengano rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, questi sono consegnati ai familiari reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al personale addetto al Cimitero che li terrà a disposizione degli aventi diritto per un periodo di tre mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
2. Le opere che assumono rilievo artistico o storico per la comunità dovranno essere conservate all'interno o all'esterno del cimitero, individuando modalità di collocazione idonea e dignitosa.

#### **Art. 37 - Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o delle estumulazioni, se non reclamati, prima delle operazioni dagli aventi titolo passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri e smaltirli.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a

richiesta, concessi alla famiglia.

### **Art. 38 - Rifiuti cimiteriali**

1. Ai rifiuti da attività cimiteriale si applicano le norme del D.lgs. 152/2006 e del D.P.R. del 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L. 31/7/2002 n. 179).

## CAPO V CREMAZIONE

### **Art. 39 - Crematorio**

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione i famigliari del defunto dovranno avvalersi dell'impianto più vicino loro indicato dall'impresa onoranze funebri cui è stato affidato incarico.

### **Art. 40 - Autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla Legge 30 marzo 2001 n. 130, nonché nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi famigliari, dal Responsabile del servizio attraverso una delle seguenti modalità:
  - c) la disposizione testamentaria o qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, tranne nei casi in cui i famigliari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria o ad altra espressione di volontà;
  - d) l'iscrizione certificata ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i famigliari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei famigliari;
  - e) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata al Responsabile del servizio del Comune di decesso o di residenza del defunto;
  - f) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Responsabile del servizio del Comune dopo aver verificato la regolarità della domanda che deve essere corredata da un certificato di accertamento di morte, redatto su apposito modulo approvato dalla Giunta Regionale dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato; in caso di morte sospetta occorre acquisire il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
3. L'autorizzazione alla cremazione deve ritenersi alternativa e sostitutiva del permesso di seppellimento.
4. L'autorizzazione alla cremazione può essere contestuale all'autorizzazione al trasporto all'impianto crematorio nonché l'autorizzazione alla collocazione a dimora dell'urna cineraria.
5. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità

sanitaria.

6. Nel caso di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi o parti anatomiche che siano portatori di sostanze radioattive, si devono applicare le disposizioni previste dall'art. 12 comma 6 del R.R. n. 1/2007.

#### **Art. 41 - Celle cinerarie**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente che viene sigillata. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione avuta al momento del decesso del defunto l'urna è collocata nel cimitero in cella cineraria, salvo si disponga per la collocazione in loculo (individuale o sepolture private).
3. Non può essere concesso un loculo individuale appositamente per la sepoltura dell'urna cineraria.

#### **Art. 42 - Affidamento dell'urna cineraria ai familiari**

1. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione da parte dei soggetti sopra indicati di un documento nel quale viene indicata la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero. Una copia del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui verranno custodite le ceneri.
4. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
5. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
6. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato presso l'impianto di cremazione, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso al Responsabile del servizio del Comune in cui è avvenuto il decesso.

#### **Art. 43 - Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Responsabile del servizio del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2 della L. 30 marzo 2001, n. 130. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione deve essere allegato il documento che indica la destinazione finale dell'urna o delle ceneri, il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri ed il luogo in cui verranno disperse.
2. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, nel giardino delle rimembranze o nel cinerario comune all'interno del cimitero.
3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione



del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
5. La dispersione può essere autorizzata, sempre nel rispetto della volontà del defunto, anche per ceneri provenienti da pregressa tumulazione

#### **Art. 44 - Ossario e cinerario comune**

1. L'ossario comune e il cinerario comune sono costituiti da un unico manufatto costruito sotto il livello del suolo per la conservazione di ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni e dalle ceneri provenienti da cremazione di cadaveri per le quali il defunto, i suoi familiari o gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Quando se ne ravvisi la necessità, le ossa contenute nell'ossario comune, vengono calcinate in crematorio e rimesse nell'ossario-cinerario comune.

### CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

#### **Art. 45 - Orario**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

#### **Art. 46 - Disciplina dell'ingresso**

1. Nel cimitero si può entrare solo a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che siano accompagnati da cani o da altri animali, salvo che si tratti di persone non vedenti;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza ovvero vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque non consone all'austerità del luogo;
  - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

#### **Art. 47 - Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio ;
  - l) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
  3. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti sarà dal personale addetto al cimitero diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 48 - Riti funebri**

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.

#### **Art. 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe**

1. Nella parte di cimitero vecchia, le misure delle lapidi o monumenti da sistemare nel campo per inumazioni a terra vengono stabilite in massimo cm. 100 x 60 in senso orizzontale ed in cm. 100 x 60 in senso verticale; il colore delle lapidi o monumenti da sistemare nel campo per inumazioni a terra è discrezionale.
2. Nella parte di cimitero nuova, le lapidi o monumenti da sistemare nel campo per inumazioni a terra dovranno essere conformi per dimensione e materiali a quanto previsto negli elaborati tecnici progettuali.
3. La lastra per la chiusura dei loculi, delle celle ossario e delle celle cinerarie, costituita da un unico elemento ancorato sulla struttura esistente, deve essere di materiale e colore omogenei rispetto alle strutture esistenti.
4. E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 cm. Tale dimensione si riduce a 12 cm per le lapidi delle celle ossario e cinerarie.
5. La posa in opera delle lapidi o dei cippi verrà effettuata a cura e spese dei concessionari; il personale addetto al cimitero dovrà presenziare alla posa per garantire il rispetto delle norme del presente regolamento.
6. Su ciascuna lapide, monumento o cippo devono essere riportati cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto ivi collocato, nonché l'identificativo alfa- numerico progressivo della sepoltura assegnato dall'Amministrazione comunale.

#### **Art. 50 - Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto al cimitero provvederà alla rimozione o sradicamento.
2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione

dell'erba.

3. Le aree pertinenti al cimitero, sia interne sia esterne, dovranno essere tenute in modo decoroso.
4. E' fatto divieto di depositare fiori, ceri o altri ornamenti sui vialetti o i percorsi alla base dei loculi.

#### **Art. 51 - Materiali ornamentali**

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba e simili indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del servizio gestione cimiteriale disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante e oggetti di tal genere che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o mediante pubblicazione di avviso all'Albo comunale e sulla specifica postazione cimiteriale per un mese affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta valgono gli stessi criteri stabiliti nei precedenti articoli in quanto applicabili.

#### **Art. 52 - Lampade votive**

5. I concessionari delle sepolture possono collocare su lapidi, monumenti e cippi lampade votive aventi caratteristiche tecniche ed estetiche conformi alle prescrizioni del piano regolatore cimiteriale a tutela del decoro e della miglior funzionalità dell'impianto elettrico cimiteriale.
6. Per il servizio di allaccio, fornitura e sostituzione delle lampadine e per il consumo di energia elettrica il concessionario o altro familiare del defunto sono tenuti al pagamento di tariffe specifiche deliberate dalla Giunta comunale.

## TITOLO III CONCESSIONI

### CAPO I

#### TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

##### **Art. 53 - Sepolture private – Tombe di famiglia**

1. Il Comune può concedere a privati l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema tumulazione o campi di inumazione o ancora la concessione di manufatti già costruiti dal Comune.
2. La facoltà che il Comune possa concedere aree per l'impianto di sepolture private è considerato come eccezionale; di fatto il Comune può concedere sepolture private quando ritenga di aver garantita la superficie destinata a sepolture per la comunità.
3. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite dal regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.
4. La tomba di famiglia viene ceduta dall'Amministrazione comunale in uso per anni 99.
5. Il diritto d'uso delle tombe di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro.
6. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro famigliari; può essere altresì consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione o l'inumazione di persone che risultino essere state con loro conviventi.
7. Ai fini dell'applicazione sia del primo che del secondo comma dell'articolo 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
  - a) ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado del concessionario;
  - b) i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini) del concessionario;
  - c) il coniuge del concessionario e dei discendenti in linea retta;
  - d) i generi e le nuore del concessionario;
  - e) i conviventi del concessionario.
8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra indicati.
9. L'Amministrazione s'intenderà e rimarrà estranea alle contestazioni che potrebbero sorgere tra gli eredi.
10. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dai Regolamenti regionali 9 novembre 2004, n. 6, e n. 1/2007 in materia di attività funebri e cimiteriali.
11. Il diritto d'uso delle sepolture private è stabilito con apposito atto di concessione da parte dell'ufficio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto, a tempo determinato di 99 anni e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali, lasciando integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
12. L'assegnazione avviene previo bando pubblico ed il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone come deliberato dalla Giunta Comunale.
13. Il soggetto titolare della concessione può con atto scritto e sottoscritto rinunciare al diritto d'uso e quindi alla concessione, in questo caso il Comune con delibera di Giunta comunale dispone la decadenza della concessione cimiteriale ed il sepolcro ritorna nella piena disponibilità d'uso del Comune.
14. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. Al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti non spetta alcun rimborso.
15. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è

nullo di diritto.

16. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto stesso e del presente Regolamento senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

#### **Art. 54 - Modalità di concessione**

1. La concessione in uso di sepoltura può concedersi solo in presenza della salma per i loculi ed i posti a terra, nonché dei resti o ceneri per celle ossario e cinerarie.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona defunta per la quale viene fatta la concessione.
3. L'assegnazione dei loculi e delle fosse di inumazione è effettuata dal Responsabile per la gestione cimiteriale in base al metodo sinusoidale.
4. In presenza di familiari portatori di handicap o con gravi problemi di salute il Sindaco può derogare alla regola del sinusoidale.
5. In presenza di loculi disponibili situati, in ordine sparso, nelle campate non in uso al momento della scelta, la famiglia può chiedere al Responsabile del servizio l'assegnazione di un loculo preciso per la tumulazione del familiare.
6. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
7. E possibile prenotare un loculo per una persona ancora in vita senza interrompere l'andamento sinusoidale delle assegnazioni al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - a) In occasione della morte di un congiunto o parente (coniuge, genitore, figlio, fratello)
  - b) Aver compiuto i 70 anni.Il contratto avrà decorrenza dalla data di prenotazione.

#### **Art. 55 - Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dall'art. 25 del R.R. 1/2007.
2. La durata è fissata:
  - a) in 99 anni, rinnovabile, dalla data di stipula del contratto per le sepolture private;
  - b) in 30 anni dalla data di stipula del contratto per i loculi;
  - c) in 30 anni dalla data di stipula del contratto per le fosse di inumazione;
  - d) in 30 anni per celle ossario e celle cinerarie;
  - e) in perpetuo per i cippi.
3. Le concessioni si estinguono alla loro naturale scadenza.
4. Le concessioni di cui al punto a) sono rinnovabili per pari durata.
5. Le concessioni di cui ai punti b) e d) sono rinnovabili per più volte a scelta per 10, 20 o 30 anni secondo le tariffe determinate dalla Giunta comunale.
6. I contratti rinnovati in data successiva al 30/11/2013 potranno essere ulteriormente rinnovati alla scadenza fino ad un massimo di anni 20, salvo ulteriore possibilità di rinnovo così come previsto al punto 5.

#### **Art. 56 - Manutenzione**

1. I concessionari delle sepolture provvedono a loro spese a mantenere in buono stato di conservazione i manufatti a pena di decadenza della concessione, previa diffida da notificarsi a mezzo di raccomandata, con concessione di un periodo di 2 mesi per ottemperarvi, trascorsi i quali la concessione decade e le salme sono estumulate.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

### **Art. 57 – Cappella cimiteriale per parroci e sacerdoti**

1. Nell'area cimiteriale è predisposta una cappella per la sepoltura di parroci e sacerdoti che abbiano prestato il loro servizio presso il Comune già concessa in uso per anni 99 alla Parrocchia con delibera comunale del n. 56 del 24.05.2004

## **CAPO II**

### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 58 - Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, co. 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento o modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del servizio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale e sulla specifica postazione cimiteriale per la durata di 90 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione della salma. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 59 - Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
2. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dalla cremazione, esumazione o estumulazione, salvo giustificato motivo;
3. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
4. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
5. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b) e c) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o presumibili aventi titolo, in quanto reperibili; in casi di irreperibilità viene pubblicata sull'albo comunale, sulla bacheca del cimitero e sulla specifica postazione cimiteriale per la durata di 90 giorni consecutivi.
6. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.
7. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
8. Successivamente il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà, con propria determinazione, la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle

cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 60 Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV**

### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### CAPO I

#### IMPRESE E LAVORI PRIVATI

#### **Art. 61 - Accesso al cimitero per opere**

1. Per l'esecuzione di opere, restauri e manutenzione gli interessati devono comunicare al responsabile del servizio tecnico il nominativo della ditta incaricata della realizzazione dell'opera.
2. Gli esecutori delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni al Comune o a terzi.

#### **Art. 62 - Vigilanza**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere.
3. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria ha diritto di far rimuovere le ornamenti anche provvisori se giudicati indecorosi ed in contrasto con il luogo come pure provvedere alla rimozione di quelle pericolanti.

#### **Art. 63 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero**

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale del cimitero è altresì tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a tenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
  - d) a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Responsabile del servizio di polizia mortuaria chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale;
  - e) a vigilare che non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero;
  - f) ad eseguire lavori di piccola manutenzione come lo spianamento dei viali, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, lo sgombrò della neve dal suolo viabile;
  - g) ad eseguire le tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, trATSazioni, ricevere i cadaveri, calarli nelle fosse o deporli nei loculi, riparare i cedimenti, otturare le screpolature, pulire il cimitero.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque



inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;

- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5. Il personale addetto al cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
- 6. Il personale del cimitero dipende:
  - a) organicamente dall'Ufficio tecnico;
  - b) dal Responsabile del servizio gestione cimiteriale per la tenuta dei registri, per quanto concerne le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di feretri.

## CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

### **Art. 64 - Funzioni - Licenze**

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
  - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
  - b) vendita di casse e altri articoli funebri in occasione del funerale;
  - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio;
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o da altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di cui al comma 3;
3. Per poter svolgere l'attività funebre è necessaria l'autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 32 del R.R. n.1/2007;
4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione;
5. L'autorizzazione per lo svolgimento di attività funebre non comprende funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte;
6. Gli addetti allo svolgimento dell'attività funebre possiedono i requisiti formativi previsti dalla normativa vigente;
7. Il Comune informa la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento, e relativi profili economici e alle imprese operanti nel proprio territorio;
8. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei Comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali, delle società e delle altre persone giuridiche che svolgono attività funebre;
9. Le imprese esercenti l'attività di pompe funebri sul territorio comunale, sono soggette alla vigilanza sull'attività funebre da parte del Comune che si avvale dell'ATS per gli aspetti igienico-sanitari;
10. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire

propri servizi per il commiato;

11. L'autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura è rilasciata dal Comune a soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre ai sensi dell' art. 42 del R.R n. 6/2004.

#### **Art. 65 - Divieti**

1. 1. È fatto divieto alle imprese:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

# TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

## CAPO I

### DISPOSIZIONI VARIE

#### **Art. 66 – Mappa**

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, deve essere tenuto e gestito anche con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Art. 67 - Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto;
  - b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - d) gli estremi del titolo costitutivo;
  - e) la natura e la durata della concessione;
  - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

#### **Art. 68 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto al cimitero è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici, come di seguito:
  - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
  - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
  - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
  - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. Il registro deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento della mappa cimiteriale.

### **Art. 69 - Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto anche con mezzi informatici, come stabilito al precedente articolo 66 .

### **Art. 70 - Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura, come stabilito al precedente articolo 66 .
2. Il Responsabile del servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza l'anno successivo.

## **CAPO II**

### **NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 71 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le concessioni di loculi in essere alla data di approvazione del presente regolamento potranno essere eccezionalmente rinnovate per una durata pari al tempo mancante dalla data di tumulazione al raggiungimento dei 30 anni, salvaguardando comunque la possibilità di ulteriore rinnovo **decennale** di cui all'art. 55 del presente regolamento.

### **Art. 72 - Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (loculi, posti distinti, tombe di famiglia ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi e busti s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

### **Art. 73 - Canoni di concessione e tariffe servizi**

1. I canoni di concessione e le tariffe per i servizi sono stabiliti con deliberazione di Giunta comunale.

### **Art. 74 - Norma finale e di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, e R.R. 6 febbraio 2007 n. 1 e delibera G.R. Lombardia 21 gennaio 2005 n. 20278 in materia di attività funebri e cimiteriali.